

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00564/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2020, proposto da

Annunziata Sapone, Daniela Lepore, Fernando Pettoruto, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Mirabello 19;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

***nei confronti***

Vittoria Romeo, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

dell'elenco degli esiti delle prove scritte e orali e valutazione dei titoli n. 7834 del 30.7.2020, dell'elenco degli ammessi alla prova orale, avviso n. 3435 del 24.4.2020, integrato con avviso n. 5035 del 5.6.2020, delle schede di valutazione delle prove

scritte dei ricorrenti, dei verbali ed elaborati acquisiti con istanza di accesso agli atti, nonché di ogni provvedimento preordinato consequenziale e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

- che sussistono dubbi in ordine alla tempestività del ricorso, con specifico riferimento all'impugnazione dell'avviso datato 24/4/2020 con cui l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha comunicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso di cui si discute, elenco in cui non risultavano inseriti i ricorrenti;

- che appare dubbia, altresì, l'ammissibilità del ricorso collettivamente proposto, tenuto conto che l'esatta coincidenza della posizione dei ricorrenti non emerge dalla documentazione depositata in giudizio, che risulta completa solo per quanto riguarda la sig.ra Annunziata Sapone e (in virtù del deposito in data 8/9/2020) la sig.ra Daniela Lepore;

Ritenuto che in tale quadro non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta;

Ritenuto peraltro che sussistono i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare, come richiesto dai ricorrenti, la notificazione per pubblici proclami del

ricorso in epigrafe mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nell'elenco, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, degli ammessi all'orale del concorso pubblico a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale A.T.A. (per la regione Piemonte);
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) il testo integrale del ricorso, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

d) dovrà rilasciare alle parti ricorrenti un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare formulata nel ricorso.

Dispone che le parti ricorrenti provvedano all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Angelo Roberto Cerroni, Referendario

Marcello Faviere, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Carlo Testori**

**IL SEGRETARIO**